



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 21 DEL 18/02/2021

**OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TAR VENETO CON ISTANZA CAUTELARE –
BETULLA S.R.L./COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA-COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
E NOMINA DEL LEGALE -**

L'anno 2021, il giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 14:30 nella Sala Ferracina.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Elena Pavan e nelle persone dei signori Assessori

Nome	Ruolo	P/A/G
PAVAN ELENA	SINDACO	P
MARIN ROBERTO	VICESINDACO	P
MAZZOCCO CLAUDIO	ASSESSORE	P
ZONTA ANDREA	ASSESSORE	P
VIERO ANDREA	ASSESSORE	P
SCOTTON MARIANO	ASSESSORE	P
ZANATA MAVI'	ASSESSORE	P
CABION MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	P

Con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Antonello Accadia.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta dell'Assessore all'Urbanistica Andrea Viero;

Premesso che con ricorso amministrativo avanti al Tar Veneto con contestuale istanza di sospensiva promosso da Betulla S.r.l. in persona del legale rappresentante, acquisito agli atti al prot. com. n. 9544 del 08.02.2021, è stata impugnata l'ordinanza dirigenziale R.U. n. 535 del 10.12.2020 di rimessione in pristino dello stato delle finiture esterne, relativamente alle tinteggiature, dell'immobile gravato da vincolo paesaggistico e ricadente in zona "Centro storico di pregio", ubicato in Via Margnan, così censito all'Agenzia del Territorio di Vicenza: comune censuario di Bassano del Grappa, foglio 1, mapp. 1224 e 1233;

Dato atto che tale ricorso segue ad altre precedenti vertenze su analoga materia, promosse dallo stesso ricorrente e riguardanti il diniego di ben 18 condoni edilizi (D.G.C. n. 264/2007 e con D.G.C. n. 265/2007, R.G. n. 1866/2007 e n.1867/2007) nel medesimo immobile, e nelle quali il Comune di Bassano del Grappa è oggi patrocinato e difeso dall'avv. Denis Marsan del foro di Vicenza (vd. da ultimo Determina dirigenziale R.U. n. 1846/2020);

Ritenuto necessario anche in questo ricorso costituirsi in giudizio per difendere e sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati, vista anche la consequenzialità della controversia a precedenti ricorsi riguardanti lo stesso immobile, il nesso soggettivo e l'analogia di materia;

Considerato che questa Amministrazione Comunale è sprovvista di un'avvocatura civica e che, quindi, ha necessità di rivolgersi a professionisti/legali esterni in caso di controversie legali/giudiziarie;

Richiamata da ultimo la determinazione dirigenziale Area V Urbanistica R.U. n. 1722/2017 come aggiornata con determinazione dirigenziale R.U. n. 1002/2019 relativa all'"Avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa legale dell'Area V Urbanistica", nonché il relativo Elenco per la rappresentanza e difesa legale Area V Urbanistica, la cui iscrizione comunque non è condizione necessaria per il conferimento degli incarichi di cui trattasi;

Considerato che, come predetto, nelle controversie precedenti il Comune è difeso dall'avv. D. Marsan del foro di Vicenza, pare ragionevole e opportuno, essendo il medesimo legale già a conoscenza dell'intera complessa vicenda, continuare ad avvalersi del patrocinio e difesa del medesimo, e ciò anche per ragioni di economicità e speditezza, oltre al fatto che lo stesso – pur essendo requisito non necessario- è iscritto all'albo suddetto nelle materie (edilizia/urbanistica) su cui verte la controversia di cui trattasi e che il legale ha dimostrato anche in precedenti occasioni, disponibilità, puntualità ed economicità nei compensi;

Dato atto, inoltre, che la Linea Guida Anac n. 12/2018 prevede il conferimento allo stesso legale in via diretta in caso di complementarità e consequenzialità tra incarichi come è il caso di cui trattasi per quanto sopra illustrato;

Dato atto quindi che l'avv. D. Marsan contattato in via informale dall'ufficio Area V competente ha manifestato la propria disponibilità a difendere il Comune anche in questo ricorso e con nota inviata via e-mail e datata 09.02.2021 ha presentato il preventivo di spesa - da potersi ritenere congruo - applicando, per lo scaglione di valore della controversia, i valori minimi ridotti del 25% con riferimento ai parametri ex DM. n. 55/2014, per un totale di euro 2.618,76, comprese spese generali, CPA 4% e IVA 22%;

Ritenuto, quindi, di conferire il relativo mandato *ad litem* comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e poteri di legge come meglio specificati nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia;

Richiamata la Linea Guida Anac n. 12/2018 e s.m.i. (e, tra l'altro, la sentenza CGUE 6 giugno 2019 in causa C-264/18 che non esclude, ma ritiene perfino estraneo al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il puntuale incarico professionale di un singolo patrocinio legale);

Dato atto che il Sindaco *pro tempore*, Elena Pavan, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente Statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco, Roberto Marin;

Richiamato per quanto riguarda la propria competenza in materia di vertenze legali, in particolare l'art. 28, lett. p) del vigente Statuto Comunale da interpretarsi tuttavia secondo gli attuali principi fissati dalle leggi e dal TUEL in ordine alla competenza circa la definitiva formalizzazione dell'affidamento dell'incarico di patrocinio legale;

Dato atto che il presente incarico legale comprende anche l'obbligo da parte dell'avvocato del rigoroso rispetto ed applicazione della normativa riguardante la riservatezza e la tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/03 come modificato/integrato dal d.lgs. n. 101/18 e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche e al trattamento dei dati personali e del relativo codice deontologico, per cui il trattamento dei dati personali dovrà essere finalizzato e limitato ai fini esclusivi dell'espletamento del presente incarico di patrocinio legale rispetto al quale il presente provvedimento costituisce parte integrante;

Dato atto inoltre che il presente incarico comprende anche l'obbligo da parte dell'avvocato del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e relativa D.G.C. n. 331/2013 pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente - del Comune

a cui si rinvia quale parte integrante dell'incarico legale medesimo con relativi effetti risolutivi in caso di violazione;

Dato atto che il presente incarico legale sarà soggetto alle pubblicazioni di legge sia ai sensi del d.lgs. n. 267/00 e s.m.i., sia ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza, nonché all'acquisizione del CIG, alla luce della Delibera ANAC n. 556 del 31.05.2017 di aggiornamento della precedente n. 4/11, nonché come disposto con circolare del Segretario Generale prot. com. n. 43904/18, in sede di determinazione dirigenziale a cui succederanno i successivi atti gestionali/esecutivi necessari di competenza del Dirigente Area V Urbanistica competente in materia, e alle comunicazioni/controlli di legge ad altri Enti;

Dato atto che a tutti gli atti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti la presente deliberazione provvederà il dirigente competente per materia;

Visto il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i e la D.G.C. n. 331/2013;

Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. e la Determinazione ANAC n. 4/2011 come aggiornata con Delibera n. 556/2017;

Vista Linea Guida Anac n. 12/2018 e s.m.i.e il d. lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la sentenza CGUE 6 giugno 2019 in causa C-264/18;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati";

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 07 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Visto il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;

Visto il parere di regolarità contabile ex art. 49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio finanziario;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell'art. 35 comma 7 dello Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

- 1) Per tutte le ragioni indicate in premessa e qui richiamate e facenti parte integrante del presente provvedimento di costituirsi avanti al Tar Veneto nel ricorso amministrativo con contestuale istanza di sospensiva promosso da Betulla S.r.l., in persona del legale rappresentante, acquisito agli atti al prot. com. n. 9544 del 08.02.2021, specificato in premessa;
- 2) di conferire, per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate e facenti parte integrante del presente provvedimento, il relativo incarico di patrocinio legale di rappresentanza, costituzione, e difesa legale del Comune di Bassano del Grappa avanti al Tar Veneto all'avv. Denis Marsan del foro di Vicenza con studio a Tezze sul Brenta (VI), Via Jolanda 162 con relativo mandato *ad litem*, comprensivo ex art. 84 c.p.c. di ogni e più ampia facoltà e poteri di legge come meglio specificati nel relativo mandato *ad litem* a cui si rinvia;
- 3) di dare atto che il Sindaco *pro tempore* Elena Pavan, procederà alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem* o, in sua assenza, ed in conformità a quanto dispone il vigente statuto comunale (art. 30), il Vice Sindaco Roberto Marin;
- 4) di prenotare l'impegno di spesa complessivo di euro 2.618,76, comprese spese generali, CPA 4% e IVA 22%, a titolo di maturande competenze da imputare al Bilancio c.e., di cui al Capitolo 120005 "Spese per incarichi legali – Area 5" (Missione 08 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 0103), con esigibilità 31.12.2021;
- 5) di dare atto che ai provvedimenti esecutivi/gestionali conseguenti ed inerenti la presente deliberazione provvederà il dirigente Area V competente per materia e che il presente provvedimento fa parte integrante del relativo incarico di patrocinio legale di cui trattasi;
- 6) di dare atto che il presente incarico è soggetto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e alla legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e all'acquisizione del CIG come da Determinazione Anac n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e relativa D.G.C. n. 331/2013 pubblicato sul sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente - del Comune a cui si rinvia quale parte integrante dell'incarico legale medesimo con relativi effetti risolutivi in caso di violazione;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 267/2000, poiché si ha urgenza di procedere con l'incarico di cui trattasi, considerato che vi è anche un'istanza di sospensiva.

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig.ra Elena Pavan

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonello Accadia

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005

Elenco degli allegati:

Nome allegato	Impronta SHA-256
Parere Legittimità.pdf.p7m	b2619623762d1c8da64c225df6e3922a8b7cacfeb87d87186336fd92fec82eba
Parere Contabile.pdf.p7m	a4b51d46b2dcdb852bef32df2fa1cc3493c15a1da63b1e3fd009c734b7595aeb
dlg_Proposta_11-02-2021_10-25-19.pdf	eaff054f26b2f125a267f1eb5555e0a5f7deca8353d73c9de75c14f121b946f3
Parere Tecnico.pdf.p7m	6f7db55824272a618c7895cfca3631d9d22eadddd543244597b30440bfc56c7c